

BGer 1C 397/2025 vom 22. Juli 2025

Bundesgericht, 2025-07-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1C_397_2025

FR: TF 1C 397/2025 du 22 juillet 2025

IT: TF 1C 397/2025 del 22 luglio 2025

Regeste

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; ordine di arresto in vista di estradizione | Assistenza giudiziaria e estradizione

Erwägungen

E. 1.1

Il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 151 II 68 consid. 1).

E. 1.2

Contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne, come in concreto, una decisione incidentale sulla carcerazione in vista di estradizione (art. 93 cpv. 2 LTF) e, inoltre, si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Si è segnatamente in presenza di un siffatto caso laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Questi motivi di entrata nel merito non sono tuttavia esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio o quando l'istanza precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante (DTF 145 IV 99 consid. 1.2).

E. 1.3

L' art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale in quest'ambito. Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante, che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 145 IV 99 consid. 1.2). Spetta al ricorrente, pena l'inammissibilità del gravame, dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall' art. 84 LTF sono adempiute (art. 42 cpv. 2 secondo periodo LTF; DTF 145 IV 99 consid. 1.5). Secondo l' art. 109 LTF , la Corte giudica nella composizione di tre giudici circa la non entrata nel merito su ricorsi che non riguardano un caso particolarmente importante (cpv. 1); la decisione è motivata sommariamente e può rinviare in tutto o in parte alla decisione impugnata (cpv. 3).

E. 2.1

Con scritto del 2 luglio 2025 il patrocinatore del ricorrente, sottolineando il termine di ricorso di 10 giorni, gli ha comunicato che contro la decisione della CRP non avrebbe presentato un ricorso al Tribunale federale, destinato all'insuccesso, visto che la sua cognizione è ancora più restrittiva di quella della CRP. Quest'ultima, in applicazione della rigorosa prassi in materia di alibi, ha ritenuto infatti insufficienti le prove prodotte al

riguardo dal ricorrente.

E. 2.2

Il ricorrente, disattendendo del tutto il suo obbligo di motivazione (art. 42 cpv. 2 secondo periodo LTF), neppure tenta di dimostrare che nella fattispecie si sarebbe in presenza di un caso particolarmente importante ai sensi dell' art. 84 cpv. 2 LTF , né ciò è ravvisabile. Già per questo motivo il ricorso è inammissibile.

E. 2.3

D'altra parte il ricorrente non tenta minimamente di dimostrare che la CRP non avrebbe applicato correttamente la costante prassi secondo la quale se l'estradizione non è manifestamente inammissibile la carcerazione è mantenuta d'ufficio per tutta la durata della procedura (sentenza 1C_355/2025 del 27 giugno 2025 consid. 2.1), che l'alibi dev'essere prodotto immediatamente (art. 47 cpv. 1 lett. b e art. 53 AIMP ; MARIA LUDWICZAK GLASSEY, Petit commentaire, Loi sur l'entraide pénale internationale, 2024, n. 27 ad art. 47 e n. 29 seg. ad art. 47 sulla carcerabilità) e che nella fattispecie sussiste un pericolo di fuga. La CRP ha ritenuto, peraltro rettamete, che le prove prodotte dal ricorrente, segnatamente alcuni biglietti di bus e uno scritto di un ristorante con una firma illeggibile, non adempivano manifestamente le severe condizioni alla dimostrazione immediata di un alibi. Anche nel presente gravame il ricorrente si limita a ribadire che il giorno nel quale è avvenuto l'incendio a X._____ (Italia) egli si sarebbe trovato in Svizzera. Al riguardo chiede nuovamente di assumere le registrazioni di telecamere situate nella stazione di Y._____ (Cantone Soletta), le testimonianze di persone non meglio indicate e di geolocalizzare due dei suoi telefoni cellulari per dimostrare la sua innocenza, questione quest'ultima di competenza del giudice italiano del merito. Del resto, riguardo all'accertato pericolo di fuga e all'ammessa carcerabilità del ricorrente nonostante i suoi problemi di salute, si può rinviare alle pertinenti motivazioni e conclusioni della CRP (art. 109 cpv. 3 LTF), con le quali il ricorrente non si confronta. Con le sue censure egli non tenta infatti di dimostrare che l'istanza precedente, anche riguardo al diniego di ordinare misure sostitutive alla carcerazione, si sarebbe scostata dalla costante giurisprudenza, compiutamente e rettamete posta a fondamento della decisione impugnata.

E. 3

Ne segue che il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Il ricorrente non ha infatti chiesto d'essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria, istanza che sarebbe stata comunque respinta visto che il ricorso fin dall'inizio non aveva alcuna possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.